Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale

2025/0261(COD)

20.11.2025

EMENDAMENTI
35 - 175

Progetto di relazione
Bernd Lange
(PE779.297v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

Proposta di regolamento
(COM(2025)0471 – C10-0193/2025 – 2025/0261(COD))

Emendamento 35
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 36
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Marina Mesure, Rudi Kennes

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

The European Commission continues to implement the EU–US trade deal despite the US State Department openly discussing regime change in European countries and claiming that Europe has become a hotbed of digital censorship, mass migration, and restrictions on religious freedom. At the same time, President Trump is threatening the EU with tariffs in response to our digital legislation and has added further products to the list of steel derivatives under the Section 232 regime. The European Parliament had no say in the EU–US trade deal, particularly regarding commitments to purchase $750 billion in energy and to make an additional $600 billion in investments in the United States. We strongly criticize the Commission's negotiating approach of "strategic patience" in response to Trump's threats and bullying, especially given that no retaliation measures were applied. This approach resulted in a trade deal that amounts to a capitulation of European interests, where our businesses will have to suffer, jobs will be lost, consumers will have to pay higher prices and our agri-food sector will bear huge economic and social costs. For these reasons, we reject the two Commission proposals implementing this deal.

Emendamento 37
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Nell'attuale contesto di sicurezza globale, caratterizzato da volatilità e da una crescente polarizzazione, è essenziale che l'Unione mantenga un partenariato transatlantico profondo e globale nei settori della sicurezza, della resilienza e della cooperazione industriale, rafforzando nel contempo la propria base tecnologica e industriale, anche nei settori pertinenti per le industrie europee della sicurezza e della difesa. Tali capacità rafforzate richiedono stabilità e prevedibilità nella cooperazione con i partner chiave, in particolare gli Stati Uniti. Solo attraverso un partenariato affidabile e adattabile l'Unione può garantire la propria preparazione collettiva e rispondere efficacemente alle attuali sfide geopolitiche, nel pieno rispetto dei suoi interessi essenziali di sicurezza. Inoltre, alla luce della crescente necessità di investimenti nei settori industriali strategici e di elevato valore, la riduzione dei dazi sulle importazioni dei prodotti industriali e tecnologicamente avanzati dall'Unione negli Stati Uniti rafforzerebbe in modo significativo la base industriale transatlantica, così come la cooperazione nello sviluppo di capacità innovative e interoperabili. Questa misura contribuirebbe a garantire relazioni commerciali più equilibrate e reciprocamente vantaggiose in questo settore strategico, contribuendo nel contempo alla competitività economica complessiva dell'Unione e alla resilienza in termini di sicurezza della stessa. L'abbassamento di tali dazi fornirebbe inoltre la stabilità e la prevedibilità necessarie per un'azione transatlantica congiunta a tutela dei nostri interessi strategici comuni nell'attuale contesto geopolitico e costituirebbe un passo importante verso una cooperazione più approfondita nello sviluppo futuro di un

accordo transatlantico globale.

Or. en

Emendamento 38
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il 2 aprile 2025 il governo degli Stati Uniti ha adottato, mediante un ordine esecutivo, un sistema di dazi universali che si applica a tutti i suoi partner commerciali, in violazione degli impegni assunti nell'ambito dell'OMC. L'Unione mantiene il proprio impegno a favore del sistema commerciale multilaterale basato su regole, anche rispettando le norme dell'OMC e sostenendone la riforma.

Or. en

Emendamento 39
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Dall'aprile 2025 il governo degli Stati Uniti ha annunciato una serie di aliquote tariffarie all'importazione specifiche per settore per determinati settori nell'ambito delle inchieste condotte in base alla sezione 232, come l'acciaio e l'alluminio, le autovetture e le loro parti e le importazioni di rame, e più recentemente, alla fine di settembre 2025, ha annunciato nuove inchieste a norma della medesima sezione su altri settori, quali i dispositivi medici, i macchinari industriali, i prodotti farmaceutici o il legname.

Or. en

Emendamento 40
Benoit Cassart, Dan Barna

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La legge sui poteri economici in caso di emergenza internazionale (IEEPA del 1977) non menziona i dazi come strumento per regolamentare le importazioni in caso di emergenza economica. Tale base giuridica, utilizzata dagli Stati Uniti per imporre nuovi dazi, è oggetto di contestazione nel paese dinanzi alla Corte suprema; pertanto le imprese necessiterebbero di chiarezza e prevedibilità.

Or. en

Emendamento 41
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La dichiarazione comune non riguarda i veicoli pesanti e le loro parti, nonostante non vi sia alcun motivo giustificato per trattarli in modo diverso rispetto alle autovetture e alle loro parti.

Or. en

Emendamento 42
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.	(3) L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento. ***L'Unione e gli Stati Uniti hanno inoltre convenuto di prendere in considerazione altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo i dazi della nazione più favorita (NPF). L'Unione mantiene l'impegno a continuare ad avviare negoziati con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere un accordo tariffario "doppio zero" per altri importanti settori della sua economia, quali i prodotti agroalimentari e le merci industriali, durante il periodo di sospensione totale o parziale delle preferenze tariffarie o dei contingenti tariffari concessi agli Stati Uniti.***

Or. en

Emendamento 43
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.	(3) L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento. ***Sebbene permangano alcune tensioni commerciali, queste sono ora gestite nell'ambito dei nuovi quadri di***

dialogo e coordinamento, che riflettono un impegno comune a favore dell'equità, della trasparenza e del rispetto reciproco. Tale accordo rappresenta una fase iniziale di un processo più ampio previsto per approfondire progressivamente le relazioni commerciali e di investimento transatlantiche, con l'obiettivo ultimo di concludere un accordo globale coerente con il sistema commerciale dell'OMC basato su regole e con i principi di cui all'articolo XXIV del GATT.

Or. en

Emendamento 44
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.	(3) L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento. ***L'Unione mantiene il suo impegno a garantire che tali relazioni commerciali e di investimento approfondite evolvano a lungo termine, ancorate a un quadro multilaterale che rispetti i principi e le regole dell'OMC.***

Or. en

Emendamento 45
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Tuttavia, la dichiarazione comune non prevede l'applicazione del tetto tariffario del 15 % sull'acciaio e sull'alluminio e pertanto restano in vigore le aliquote del dazio del 50 % precedentemente introdotte dagli Stati Uniti. Inoltre, il 19 agosto 2025 il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l'aggiunta di 407 categorie di prodotti all'elenco dei prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio coperti dai dazi settoriali della sezione 232. Di conseguenza, anche il tenore di acciaio e alluminio di tali prodotti, che coprono una gamma molto ampia di prodotti industriali ben oltre i capitoli 72, 73 e 76 della "nomenclatura combinata" dell'Unione e che rappresentano la maggior parte delle esportazioni dell'Unione verso gli Stati Uniti, è soggetto a un'aliquota del dazio del 50 %, il che aumenta notevolmente il già elevato livello di incertezza, nonché l'onere economico e amministrativo per gli operatori economici dell'Unione. Alla luce di quanto precede e anche al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente vantaggiosa per i settori dell'acciaio e dell'alluminio, come indicato nella dichiarazione comune, i dazi dell'Unione sulle importazioni di acciaio, alluminio e dei 407 prodotti derivati pertinenti non dovrebbero essere eliminati e i dazi NPF dovrebbero continuare ad applicarsi alle importazioni dagli Stati Uniti, fino a quando l'Unione e gli Stati Uniti non troveranno una soluzione.

Or. en

Emendamento 46
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'Unione ribadisce il suo fermo impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale trasparente, equo e basato su regole, fondato sui principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In linea con i trattati, l'Unione rimane impegnata a promuovere i propri valori e interessi sulla scena mondiale, in particolare attraverso la promozione di un commercio aperto ed equo e il rafforzamento del diritto internazionale. L'OMC rimane la pietra angolare dell'ordine commerciale mondiale e il forum principale per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione delle norme commerciali internazionali. Una cooperazione stretta con i partner che condividono gli stessi principi, in particolare gli Stati Uniti, è essenziale per sostenere e rafforzare questo sistema e per salvaguardare un contesto commerciale mondiale prevedibile e basato su regole.
	Or. en

Emendamento 47
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Nel contesto dell'attuazione in corso dell'accordo quadro, la Commissione dovrebbe trattare i veicoli pesanti e le loro parti alla stregua delle autovetture e delle loro parti, con l'obiettivo di includerli nell'ambito del dazio unico del 15 % e di garantire che tutte le misure pertinenti assicurino un trattamento equo e proporzionato, in linea con gli obiettivi dell'accordo quadro.
	Or. en

Emendamento 48
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) La Commissione e l'amministrazione statunitense dovrebbero adottare misure rapide e concrete per dare seguito agli impegni delineati nella dichiarazione comune dell'accordo quadro, con l'obiettivo di negoziare un accordo di libero scambio globale pienamente compatibile con il sistema commerciale internazionale basato su regole e coerente con l'articolo XXIV del GATT.

Or. en

Emendamento 49
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) L'Unione mantiene un fermo impegno nei confronti dell'OMC e del suo quadro basato su regole, rispetta il diritto internazionale e promuove il multilateralismo.

Or. en

Emendamento 50
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quinquies) Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché di altri conflitti nel

	vicinato dell'Unione che compromettono la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, e del più ampio stato di emergenza nelle relazioni internazionali, è indispensabile che l'Unione mantenga e rafforzi ulteriormente il suo partenariato con un alleato chiave in un momento in cui tali relazioni sono di fondamentale importanza. In tale contesto eccezionale, l'Unione è tenuta ad adottare misure straordinarie e temporanee, debitamente giustificate a norma dell'articolo XXI del GATT (eccezioni in materia di sicurezza). Tuttavia, tali misure unilaterali non dovrebbero costituire un precedente e dovrebbero rimanere rigorosamente eccezionali, proporzionate e limitate nel tempo, rispecchiando la loro natura specifica di azioni giustificate da motivi di sicurezza.
	Or. en

Emendamento 51
Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione si è impegnata a eliminare i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui ***frutta a guscio,*** prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali.	(4) L'Unione si è impegnata a eliminare i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali.
	Or. en

Emendamento 52
Jörgen Warborn, Željana Zovko, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'espansione dei dazi statunitensi del 50 % sui prodotti di acciaio e alluminio dell'Unione, comprendente ulteriori 407 prodotti derivati, rischia di incidere in modo sproporzionato sulle piccole e medie imprese e sulle industrie a valle dell'Unione, compromettendone la competitività sul mercato statunitense e determinando una potenziale perdita di quota di mercato a lungo termine, nonché danni duraturi alle catene di approvvigionamento industriali transatlantiche. L'Unione e gli Stati Uniti dovrebbero giungere a una conclusione rapida e reciprocamente vantaggiosa dei negoziati in corso volti a risolvere tali controversie tariffarie e a ripristinare relazioni commerciali transatlantiche stabili.

Or. en

Emendamento 53
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'Unione sottolinea l'importanza di un impegno costante con gli Stati Uniti volto ad ampliare l'ambito di applicazione dei prodotti che beneficiano delle riduzioni tariffarie introdotte dall'ordine esecutivo n. 14326 del 31 luglio 2025. Tale processo dovrebbe progressivamente comprendere ulteriori settori di importanza strategica per l'Unione, contribuendo al rafforzamento della sua base industriale, alla sicurezza della catena di approvvigionamento e

all'autonomia strategica generale.

Or. en

Emendamento 54
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Una cooperazione costante tra l'UE e gli Stati Uniti a livello multilaterale rimane necessaria, in particolare per quanto riguarda un'efficace riforma dell'OMC e un impegno attivo per conseguire un meccanismo di risoluzione delle controversie ben funzionante.

Or. en

Emendamento 55
Benoit Cassart, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'accordo politico di Turnberry concede l'accesso in esenzione da dazi a una serie di prodotti agricoli sensibili, contrastando la preferenza dell'Unione e l'autosufficienza alimentare e senza tenere conto della volatilità del mercato né della competitività delle aziende agricole europee. Prima dell'accordo politico non vi è stata alcuna consultazione preliminare con l'industria e le catene di approvvigionamento. L'agricoltura è ancora una volta utilizzata come variabile di adeguamento.

Or. en

Emendamento 56
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'adozione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la posizione dell'Unione, che considera i dazi universali introdotti dagli Stati Uniti incompatibili con il diritto dell'OMC, né il diritto dell'Unione di applicare contromisure in risposta a misure imposte dagli Stati Uniti o da qualsiasi partner commerciale che violino il diritto dell'OMC.

Or. en

Emendamento 57
Benoit Cassart, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Questi nuovi dazi avranno conseguenze socioeconomiche dirette e indirette, con riduzioni di reddito e potenziali perdite di posti di lavoro. L'Unione dovrebbe istituire un fondo di adeguamento dei dazi per i prodotti agricoli sensibili elencati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento, al fine di contribuire a compensare l'asimmetria dell'accordo politico commerciale di Turnberry.

Or. en

Emendamento 58
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I dazi doganali e i contingenti	(6) ***Poiché l'obiettivo principale della***

tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.	***dichiarazione comune è stabilire un quadro chiaro per il commercio transatlantico, capace di garantire agli esportatori europei la stabilità e la prevedibilità tanto necessarie, qualsiasi azione degli Stati Uniti che possa compromettere tale stabilità, minacciando di discostarsi o discostandosi dagli impegni assunti nell'ambito della dichiarazione comune oppure compiendo qualsiasi altra azione contraria al suo spirito o interferendo nelle legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro, deve comportare la sospensione immediata degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito della dichiarazione comune. Pertanto,*** i dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi ***solo se e*** finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.
	Or. en

Emendamento 59
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.	(6) ***Poiché l'obiettivo principale della dichiarazione comune è stabilire un quadro chiaro per il commercio transatlantico, capace di garantire agli esportatori europei la stabilità e la prevedibilità tanto necessarie, qualsiasi azione degli Stati Uniti che possa compromettere tale stabilità, minacciando di discostarsi o discostandosi dagli impegni assunti nell'ambito della dichiarazione comune oppure compiendo qualsiasi altra azione contraria al suo spirito, dovrebbe comportare la sospensione immediata degli impegni assunti dall'Unione nell'ambito della dichiarazione comune. Pertanto,*** i dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati

	dovrebbero applicarsi ***solo se e*** finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.

Or. en

Emendamento 60
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.	(6) I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune. ***Qualora gli Stati Uniti decidano di imporre nuovi dazi, che entrino in vigore dopo la firma della dichiarazione comune, a seguito di un'inchiesta a norma della sezione 232 o di qualsiasi altra base giuridica, che superino il tetto tariffario del 15 %, ciò dovrebbe comportare la sospensione dell'applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 61
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.	(6) I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi ***solo se e*** finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla ***lettera e allo spirito dei propri impegni assunti nell'ambito della*** dichiarazione comune.

Or. en

Emendamento 62
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Benoit Cassart, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Dato che il diritto sovrano e democratico dell'Unione di regolamentare e l'acquis comunitario non possono essere oggetto di negoziati con alcun paese terzo, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere sospesa automaticamente in presenza di tentativi da parte degli Stati Uniti di ricorrere a coercizione economica, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], ad esempio mediante la minaccia o l'applicazione di dazi addizionali o di qualsiasi altra misura che incida sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto da parte dell'Unione, interferendo in tal modo con i processi legislativi dell'Unione o con l'applicazione della legislazione dell'Unione. Oltre alla sospensione del presente regolamento, l'Unione dovrebbe accertare ed esaminare tali minacce o misure utilizzate dagli Stati Uniti, conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Unione dovrebbe infine adottare misure di risposta conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.
	_____
	[1 bis] Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (GU L 2023/2675 del 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).

Or. en

Emendamento 63
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Le misure introdotte dal presente regolamento sono subordinate al costante allineamento delle parti agli interessi di sicurezza dell'Unione. Qualora gli Stati Uniti instaurino una cooperazione con paesi terzi o intraprendano qualsiasi altra azione che comprometta direttamente la sicurezza o gli interessi economici dell'Unione, i meccanismi di sospensione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere attivati, al fine di garantire che la politica commerciale dell'Unione rimanga coerente con i suoi obiettivi di politica esterna e di sicurezza.

Or. en

Emendamento 64
Benoit Cassart, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) L'accordo di Turnberry viola le norme dell'OMC, poiché le concessioni dell'UE non sono estese ad altri membri dell'OMC e gli Stati Uniti applicano dazi più elevati di quanto consentito. L'Unione è esposta ad azioni legali o contestazioni da parte di altri membri dell'OMC, in quanto non ha esteso a tutti i membri le concessioni accordate agli Stati Uniti.

Or. en

Emendamento 65
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn,

Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Qualora gli Stati Uniti applichino o minaccino di applicare una misura che incide sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto da parte dell'Unione o di uno Stato membro, ciò dovrebbe costituire motivo di sospensione dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 66
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) La dichiarazione comune dovrebbe garantire che entrambe le parti si astengano dall'introdurre nuovi dazi o dall'aumentare quelli esistenti finché l'accordo resta in vigore. Tale dichiarazione costituisce un impegno reciproco a mantenere l'attuale livello di accesso al mercato e di stabilità tariffaria, fungendo da regola di condotta e da salvaguardia contro qualsiasi deterioramento delle condizioni commerciali durante il periodo di attuazione.

Or. en

Emendamento 67
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Eventuali dazi addizionali sulle esportazioni dell'Unione incluse, attualmente o in futuro, nell'elenco dei prodotti soggetti al dazio NPF statunitense, o tariffe superiori al 15 % su qualsiasi altra esportazione dell'Unione, costituiscono una violazione della dichiarazione comune e dovrebbero comportare l'immediata sospensione delle concessioni tariffarie a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 68
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) L'accesso al mercato dell'Unione è e dovrebbe rimanere subordinato al rispetto delle norme applicabili dell'Unione, tra cui il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e le norme contro la deforestazione, indipendentemente dalla giurisdizione di origine dei prodotti.

Or. en

Emendamento 69
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Lo strumento di lotta alla coercizione dell'Unione mira a dissuadere i paesi terzi dall'utilizzare misure commerciali o di investimento per esercitare pressioni sull'Unione affinché compia determinate scelte politiche e consente all'Unione di reagire a tali atti di coercizione economica da parte di paesi terzi. È imperativo che gli Stati membri conferiscano alla Commissione il mandato politico per attivare lo strumento ogniqualvolta si concretizzino coercizioni o minacce, poiché ciò è necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali dell'Unione e degli Stati membri, nonché l'effetto deterrente, e quindi la credibilità, dello strumento di lotta alla coercizione, ancor più nell'attuale contesto caratterizzato da politiche di potere e da instabilità geopolitica. È pertanto deplorevole che finora gli Stati membri non abbiano fornito tale sostegno politico. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere sospesa nel caso in cui gli Stati Uniti intraprendano azioni di natura coercitiva o ne minaccino l'adozione, ossia dazi addizionali legati alle scelte normative dell'Unione, tra cui la regolamentazione dei servizi e del mercato digitali, la protezione dei dati personali, il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità o misure contro la deforestazione nelle catene del valore.

Or. en

Emendamento 70
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Benoit Cassart, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Il 19 agosto 2025 il ministero del Commercio degli Stati Uniti ha

annunciato l'aggiunta di 407 categorie di prodotti all'elenco dei prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio coperti dai dazi settoriali della sezione 232. Di conseguenza, il tenore di acciaio e alluminio di tali prodotti è soggetto a un'aliquota del dazio del 50 %. L'imposizione di tali dazi e dei gravosi obblighi amministrativi e doganali, dopo la firma della dichiarazione comune, ha aumentato il livello di instabilità degli scambi commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti con gravi conseguenze economiche per le imprese dell'Unione interessate e i loro lavoratori. In tale contesto, i dazi sulle importazioni di tali prodotti potranno essere eliminati dall'Unione solo quando saranno state trovate, in cooperazione con gli Stati Uniti, soluzioni sostenibili e reciprocamente accettabili sul commercio di acciaio, alluminio e relativi prodotti derivati. Inoltre, nel contesto dello strumento dell'Unione proposto per affrontare gli effetti negativi per il commercio derivanti dalla sovraccapacità globale sul mercato siderurgico dell'Unione, l'eliminazione dei dazi sui prodotti di acciaio dovrà essere coerente con tale nuovo strumento.

Or. en

Emendamento 71
Benoit Cassart, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Considerando che il diritto sovrano e democratico dell'Unione di legiferare, così come l'acquis comunitario, non possono essere oggetto di negoziati con un paese terzo, è opportuno prevedere la sospensione dell'applicazione del presente regolamento nel caso in cui gli Stati Uniti

tentino di influenzare i processi legislativi dell'Unione o l'attuazione della sua legislazione attraverso minacce commerciali restrittive. Pertanto, in materia di clima, non dovrebbero essere previste esenzioni né allentamenti per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Or. en

Emendamento 72
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Data la natura eccezionale e in rapida evoluzione delle circostanze attuali, il presente regolamento dovrebbe essere una misura temporanea e proporzionata, di durata limitata a un periodo di 36 mesi. Al fine di garantire un processo decisionale informato, la Commissione dovrebbe pubblicare una valutazione iniziale che ne esamini gli effetti sull'industria dell'Unione, compresi i produttori ittici e agricoli, nonché sui consumatori, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 73
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) Qualsiasi azione degli Stati Uniti che discrimina o prende di mira le imprese europee che intendono operare o che già operano negli Stati Uniti costituisce una palese violazione della

dichiarazione comune e dovrebbe comportare la sospensione immediata delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 74
Benoit Cassart, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) Nonostante la dichiarazione comune in cui l'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a cooperare per combattere la sovraccapacità nei settori dell'acciaio e dell'alluminio, garantendo nel contempo catene di approvvigionamento sicure tra le parti, anche attraverso soluzioni di contingenti tariffari, il 19 agosto 2025 le autorità statunitensi hanno ampliato l'elenco dei prodotti soggetti a dazi a norma della sezione 232, aggiungendo 407 categorie di prodotti derivati ora tassati al 50 %, aggravando l'instabilità commerciale e danneggiando le imprese e i lavoratori dell'Unione. Analogamente, non sono stati finora compiuti progressi concreti in materia di cooperazione tra l'Unione e gli Stati Uniti per affrontare il problema della sovraccapacità globale. In tale contesto, i dazi dell'Unione sulle importazioni di tali prodotti dovrebbero essere eliminati dall'Unione solo dopo che sia stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti su soluzioni sostenibili e reciprocamente accettabili per il commercio di acciaio, alluminio e relativi prodotti derivati, compresa l'eliminazione dei dazi di cui alla sezione 232 o, qualora ciò non fosse possibile, la loro sostituzione con contingenti tariffari. In assenza di un accordo reciprocamente accettabile, dovrebbe essere adottata una tassa all'esportazione ad hoc per frenare

	l'esportazione di rottami di alluminio (7602) verso gli Stati Uniti.

Or. en

Emendamento 75
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) Alla luce della sospensione totale da parte del presente regolamento dei dazi doganali su tutti i prodotti industriali statunitensi e della sospensione di vasta portata dei dazi doganali su molti prodotti agricoli statunitensi, si rende necessario un meccanismo di salvaguardia per proteggere le industrie europee da un potenziale grave pregiudizio derivante da una tale apertura quasi completa del mercato europeo alle esportazioni statunitensi. La Commissione dovrebbe avviare senza indugio un'inchiesta, qualora vi siano sufficienti elementi di prova prima facie di detto pregiudizio. Se dall'inchiesta dovesse emergere l'esistenza di un grave pregiudizio, o di una minaccia di tale pregiudizio, la Commissione dovrebbe adottare immediatamente un atto delegato per sospendere temporaneamente le concessioni tariffarie previste dal presente regolamento relative ai prodotti che causano danni. Il grave pregiudizio dovrebbe considerarsi accertato se le importazioni annue di un determinato prodotto sono aumentate di oltre il 10 %, oppure se i prezzi all'importazione dagli Stati Uniti sono diminuiti del 10 % o più rispetto all'anno precedente e risultano almeno del 10 % inferiori a quelli degli stessi prodotti dell'Unione o di prodotti concorrenti.

Or. en

Emendamento 76
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Benoit Cassart, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) Il 12 marzo 2025 l'Unione europea ha approvato il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, con l'obiettivo di ridurre le sue dipendenze strategiche, affrontare le sue carenze in termini di capacità critiche e rafforzare di conseguenza la base industriale e tecnologica di difesa europea in tutta l'Unione, affinché sia in grado di assicurare una migliore fornitura di attrezzature nei quantitativi necessari. Al fine di potenziare la capacità dell'industria europea della difesa, l'Unione deve ridurre in modo significativo la sua dipendenza da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda armi e munizioni, e sostenere lo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa dell'UE (EDTIB), garantendo un forte sostegno alla preferenza europea.

Or. en

Emendamento 77
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) È essenziale garantire che il Parlamento europeo sia tenuto pienamente e immediatamente informato di tutti gli sviluppi pertinenti nell'attuazione del presente regolamento e sia debitamente consultato durante l'intero processo.

Or. en

Emendamento 78
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Benoit Cassart, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quinquies) Nel febbraio 2024 l'Unione europea ha lanciato l'Alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari (Small Modular Reactors – SMR), con l'obiettivo di progettare e sviluppare i primi SMR in Europa entro i primi anni 2030, istituendo una solida catena di approvvigionamento nucleare europea e sostenendo le tecnologie europee ad alto valore aggiunto. L'esenzione tariffaria per le tecnologie nucleari degli Stati Uniti potrebbe falsare la concorrenza e compromettere gli obiettivi industriali dell'UE, in particolare quelli sanciti dal regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

Or. en

Emendamento 79
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quinquies) La Commissione dovrebbe effettuare, nella prima fase appropriata, una valutazione d'impatto completa e trasparente, al fine di fornire una base chiara per valutare gli effetti economici del presente regolamento sui produttori dell'Unione, sui consumatori e sulla stabilità generale del mercato.

Or. en

Emendamento 80
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 sexies) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente gli effetti del presente regolamento sui flussi commerciali, sui livelli di produzione e sulla dinamica dei prezzi, derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2. La Commissione dovrebbe operare in stretto coordinamento con gli Stati membri e i settori pertinenti dell'industria dell'Unione, garantendo una raccolta sistematica dei dati e uno scambio regolare di informazioni per consentire l'individuazione tempestiva di eventuali distorsioni o squilibri del mercato.

Or. en

Emendamento 81
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di ***garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per*** sospendere l'applicazione del presente regolamento ***in specifiche circostanze. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate*** conformemente ***al regolamento (UE) n. 182/2011 del*** Parlamento europeo e ***del*** Consiglio***[3]***.	(7) Al fine di sospendere ***del tutto o in parte*** l'applicazione ***dell'articolo 1 o dell'articolo 2*** del presente regolamento ***e modificare, se necessario, le preferenze e i contingenti tariffari previsti negli allegati I, II e III, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati,*** conformemente ***all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, il*** Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***dovrebbero godere***

	di pari partecipazione e di pari accesso ai documenti nella preparazione di tali atti delegati.
[3] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[3] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
	Or. en

Emendamento 82
Benoit Cassart

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) È necessario che l'Unione possa sospendere, del tutto o in parte, le preferenze o i contingenti tariffari concessi agli Stati Uniti dal presente regolamento e modificare l'elenco delle merci che beneficiano di tali preferenze a causa della natura sensibile dei prodotti in questione. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento, al fine di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del presente regolamento, di modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento modificando le aliquote tariffarie applicabili, i contingenti tariffari o l'ambito di applicazione delle merci contemplate, nonché di modificare l'allegato I sopprimendo da tale allegato i prodotti a base di etanolo rinnovabile (codici NC

2909 19 00, NC 3814 00 e NC 3820 00), i radiofarmaci e i loro componenti essenziali, gli altri ortaggi, anche cotti in acqua o a vapore, congelati - altri (codice NC 0710 80 95), cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate (codice NC 712 20 00), ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette (codice NC 0712 90 90), cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico (codice NC 2001 10 00), ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi ortaggi e legumi congelati) – altri (codice NC 2005 99 80), confetture, gelatine, marmellate, puree o paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (codice NC 2007 99).

Or. en

Emendamento 83
Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) L'Unione e gli Stati Uniti sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e hanno ripetutamente ribadito il loro impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale basato su regole. La conclusione di tale quadro bilaterale avviene al di fuori delle discipline multilaterali dell'OMC e solleva pertanto preoccupazioni riguardo alla sua compatibilità con i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi dell'OMC. Negli ultimi anni le funzioni di negoziazione e di risoluzione delle controversie dell'OMC sono state gravemente compromesse, impedendo così all'OMC di svolgere pienamente il proprio ruolo di arbitro equo ed efficace delle relazioni

commerciali globali.

Or. en

Emendamento 84
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere inteso a istituire un meccanismo di sospensione che consenta all'Unione di rispondere nel caso in cui gli Stati Uniti rendano unilateralmente più restrittivo l'accesso al mercato per le merci originarie dell'UE di quanto non fosse il 27 luglio 2025, anche per quanto riguarda tutte le future misure adottate a norma della sezione 232 o sulla base di qualsiasi altra base giuridica. In tali casi, i dazi e i contingenti NPF dovrebbero essere ripristinati per le merci originarie degli Stati Uniti.

Or. en

Emendamento 85
Benoit Cassart, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Nella dichiarazione comune sono assenti clausole speculari per i prodotti importati nell'Unione che garantiscano la conformità alle norme sanitarie e fitosanitarie. È inoltre deplorevole l'assenza di un meccanismo di adeguamento dei dazi sul carbonio per i prodotti importati. Una maggiore presenza degli operatori economici degli Stati Uniti sul mercato dell'Unione potrebbe portare a una maggiore dipendenza dell'UE dalle tecnologie

genetiche di origine americana e da innovazioni quali l'editing del genoma o nuove tecniche di selezione, compromettendo in tal modo la sovranità tecnologica e strategica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 86
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Il presente regolamento dovrebbe includere un meccanismo di salvaguardia volto a proteggere i produttori dell'UE, come i piccoli agricoltori, dall'impennata delle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti a seguito dell'applicazione del presente regolamento. Tale meccanismo dovrebbe inoltre affrontare il rischio di un indebolimento delle norme in materia di diritti umani, sociali, ambientali e climatiche negli Stati Uniti, con conseguente disparità delle condizioni normative tra le due sponde dell'Atlantico, a scapito dei produttori dell'UE.

Or. en

Emendamento 87
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Il presente regolamento dovrebbe prevedere motivi per sospendere, in tutto o in parte, le aliquote tariffarie preferenziali applicate alle merci originarie degli Stati Uniti qualora siano compromessi gli interessi essenziali di

sicurezza dell'Unione o qualora gli Stati Uniti abbiano commesso violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, nonché dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 88
Benoit Cassart, Dan Barna, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'origine delle merci dovrebbe essere determinata conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, in particolare all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013, fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento per dare attuazione all'esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune.	(8) L'origine delle merci dovrebbe essere determinata ***in modo chiaro e accessibile*** conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, in particolare all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013, fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento per dare attuazione all'esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune.

Or. en

Emendamento 89
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il presente regolamento ha lo scopo di attuare un accordo raggiunto in circostanze internazionali specifiche e, pertanto, dovrebbe applicarsi solo per un periodo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 90
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati regolarmente e tempestivamente degli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 91
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Non è stata fornita alcuna valutazione d'impatto nell'ambito dell'elaborazione del presente regolamento, né in quello della negoziazione della dichiarazione comune. Oltre a una relazione di valutazione provvisoria sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe presentare, dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione di valutazione completa che esamini gli impatti dell'applicazione del regolamento sui produttori dell'Unione, le modifiche della bilancia commerciale bilaterale di beni e servizi tra l'Unione e gli Stati Uniti, compresa un'analisi dei settori in cui le dipendenze dell'UE dai beni e dai servizi originari degli Stati Uniti sono aumentate o diminuite, un'analisi dell'impatto del presente regolamento sul bilancio dell'Unione europea e sulle finanze degli Stati membri, un'analisi dell'eventuale ricorso degli Stati Uniti a misure

coercitive o a minacce di tali misure, nonché un'analisi dei principali impatti sulla sostenibilità e sui diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Or. en

Emendamento 92
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitata a 18 mesi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà pubblicata una relazione di valutazione per esaminare il suo impatto sugli scambi commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare una proposta legislativa, corredata di una valutazione d'impatto globale, per prorogare la durata di applicazione del regolamento.

Or. en

Emendamento 93
Jessika Van Leeuwen, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'amministrazione degli Stati Uniti ha invocato la legge sui poteri economici in caso di emergenza

internazionale (IEEPA, 50 U.S.C. paragrafo 1701 e seguenti) per dichiarare lo stato di emergenza nazionale e imporre dazi generalizzati sulle importazioni, comprese quelle provenienti dall'Unione europea, il che costituisce un'espansione senza precedenti dei poteri esecutivi nella politica commerciale. Tale ricorso all'IEEPA è attualmente oggetto di revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti nella causa Camera di commercio degli Stati Uniti/ Stati Uniti (n. 24-1287), poiché gli organi giurisdizionali di grado inferiore hanno stabilito che tali dazi superano i limiti legali previsti dall'IEEPA, sollevando importanti interrogativi sulla loro validità e durata.

Or. en

Emendamento 94
Benoit Cassart, Dan Barna

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione di valutazione intermedia sul suo impatto sull'industria dell'Unione. Questa relazione dovrebbe analizzare, in particolare, gli effetti del presente regolamento sui vari settori interessati, soprattutto sui produttori ittici e agricoli, sui produttori di metalli, e più specificamente sui produttori di alluminio, nonché sui consumatori, al fine di valutarne le conseguenze economiche e sociali.

Or. en

Emendamento 95
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I sono ***pari allo 0 %***.	1. I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I ***non*** sono ***stati applicati***.

Or. en

Emendamento 96
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'adeguamento dei dazi doganali di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa di applicarsi dopo il periodo di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 97
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Condizione di applicazione degli articoli 1 e 2
	L'eliminazione dei dazi doganali a norma dell'articolo 1 e l'apertura di contingenti tariffari a norma dell'articolo 2 sono subordinate al fatto che alle importazioni dall'Unione non sono applicate né la Proclamation Adjusting Imports of Aluminum and Steel (Proclamazione

presidenziale che modifica le condizioni di importazione di acciaio e alluminio) negli Stati Uniti del 3 giugno 2025, né la Notice Section 232 Steel and Aluminum Tariff Inclusions Process (Comunicazione sul processo di inclusione dei dazi su acciaio e alluminio a norma della sezione 232) da parte dell'Ufficio per l'industria e la sicurezza del dipartimento del Commercio del 19 agosto 2025 e, di conseguenza, al fatto che i dazi doganali applicati dagli Stati Uniti a tutte le linee tariffarie interessate non superino un'aliquota massima del 15 %.

Or. en

Emendamento 98
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può adottare*** un atto ***di esecuzione*** che sospende, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 nelle circostanze seguenti:	La Commissione ***adotta*** un atto ***delegato*** che sospende, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 nelle circostanze seguenti:

Or. en

Emendamento 99
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione	(a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti ***o adottino misure che comportino un aumento dei loro dazi doganali sulle merci originarie dell'Unione, impongano***

e gli Stati Uniti;	***dazi addizionali*** o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;

Or. en

Emendamento 100
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;	(a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi ***di stabilità e prevedibilità*** perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti, ***discriminino o prendano di mira gli operatori economici dell'Unione che intendono operare o già operano negli Stati Uniti*** o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;

Or. en

Emendamento 101
Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;	(a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune ***di promuovere scambi commerciali reciproci, equi ed equilibrati***, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;

Or. en

Emendamento 102
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Benoit Cassart, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) qualora gli Stati Uniti ricorrano alla coercizione economica, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2675, ad esempio mediante la minaccia o l'applicazione di dazi addizionali o di qualsiasi altra misura che incida sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto legislativo da parte dell'Unione, interferendo in tal modo con i processi legislativi dell'Unione o con l'applicazione della legislazione dell'Unione;

Or. en

Emendamento 103
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) qualora gli Stati Uniti impongano dazi addizionali sulle merci dell'Unione soggette all'aliquota tariffaria NPF degli Stati Uniti, aumentino i dazi al di sopra del 15 % su tutte le altre merci dell'Unione o in qualsiasi altro modo aumentino o impongano nuovi dazi doganali o altri dazi, imposte o diritti sulle merci dell'Unione;

Or. en

Emendamento 104
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) qualora gli Stati Uniti impongano dazi addizionali sulle merci importate dall'Unione che superino il tetto tariffario del 15 % o modifichino la classificazione dei prodotti con l'effetto di innalzare il livello tariffario;

Or. en

Emendamento 105
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) qualora le azioni degli Stati Uniti, o le minacce di tali azioni, mirino a impedire o a ottenere la cessazione, la modifica o l'adozione di un particolare atto legislativo da parte dell'Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo con le legittime scelte sovrane dell'Unione o di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 106
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati	(b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati

Uniti agiranno come descritto alla lettera a);	Uniti agiranno come descritto alla lettera a) ***o alla lettera a bis)***;

Or. en

Emendamento 107
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);	(b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a)***, alla lettera a bis) o alla lettera a ter)***;

Or. en

Emendamento 108
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualora l'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109
Jessika Van Leeuwen, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) qualora l'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'Unione;	(c) qualora l'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'Unione ***o comportino rischi per la salute pubblica nell'Unione, compresi i rischi per la salute umana, animale o vegetale, come determinato dalle autorità scientifiche competenti dell'Unione in conformità della legislazione fitosanitaria e della legislazione in materia di sicurezza alimentare e sanità animale dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 110
Céline Imart, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) La Commissione valuta in via prioritaria se esistano tali elementi di prova prima facie nei casi in cui vi sia un'impennata delle importazioni o un calo dei prezzi sul mercato interno concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un'impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti siano prevalentemente stabiliti in uno o più Stati membri. In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il 10 % su base annua, la

	Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 10 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili. In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell'Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il 10 % su base annua, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 10 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
	Or. en

Emendamento 111
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune.	(d) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune***, anche per quanto riguarda gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione***.
	Or. en

Emendamento 112
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) qualora gli Stati Uniti impongano, aumentino o applichino in altro modo dazi doganali, oneri o altre misure restrittive degli scambi in relazione a quelli contemplati dalla dichiarazione comune, o si discostino in altro modo dagli impegni assunti nell'ambito di tale dichiarazione;

Or. en

Emendamento 113
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) qualora gli Stati Uniti adottino o minaccino di adottare misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2675;

Or. en

Emendamento 114
Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) qualora gli Stati Uniti instaurino una cooperazione con paesi terzi o intraprendano qualsiasi altra azione che comprometta direttamente la sicurezza o gli interessi economici dell'Unione, comprese, tra l'altro, le azioni che

	comportano gravi violazioni dei diritti umani, atti di aggressione militare o l'agevolazione di attività che minacciano la sicurezza dell'Unione;

Or. en

Emendamento 115
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) qualora gli Stati Uniti commettano violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 116
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'atto ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.	2. L'atto ***delegato*** di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1. ***Qualora tali circostanze cessino di esistere, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per ripristinare l'applicazione totale o parziale degli elementi sospesi del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 117
Jessika Van Leeuwen, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.	2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1. ***Se è connessa alla salute pubblica, la sospensione è riesaminata dalle autorità scientifiche dell'Unione, almeno ogni sei mesi.***

Or. en

Emendamento 118
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di sospensione, totale o parziale, dell'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2, cessa di applicarsi la sospensione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 della Commissione, del 14 aprile 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.

Or. en

Emendamento 119
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora sospenda l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del presente regolamento conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera d bis), del presente articolo, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo

	4 e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2675 e presenta una proposta al Consiglio.

Or. en

Emendamento 120
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	

[5] Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).

Or. en

Emendamento 121
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Meccanismo di salvaguardia
	1. La Commissione adotta, conformemente all'articolo 4 quater, atti delegati che modificano il presente regolamento al fine di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2, a seguito di un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, inclusi uno Stato membro, il Parlamento europeo o i produttori dell'Unione, laddove la sospensione dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, o a condizioni di prezzo tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
	2. Fatto salvo il paragrafo 1, se, rispetto all'anno civile precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, il volume delle importazioni di una merce di cui all'allegato I, all'allegato II o all'allegato III è aumentato di oltre il 10 %, o se i prezzi all'importazione sono diminuiti del 10 % e risultano inferiori di almeno il 10 % rispetto ai prezzi degli stessi prodotti dell'UE o di prodotti concorrenti, la Commissione, entro un mese da tali aumenti, adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 4 quater, che modifica il presente regolamento al fine di:
	(a) per quanto riguarda le merci di cui agli allegati I e II: sospendere le

preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 per le importazioni delle merci in questione e modificare di conseguenza l'allegato I o l'allegato II; o

(b) per quanto riguarda le merci di cui all'allegato III: sospendere l'applicazione del contingente tariffario aperto per le merci in questione e modificare di conseguenza l'allegato III.

3. La sospensione delle preferenze tariffarie o del contingente tariffario di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica fino alla data di fine dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma.

4. Per "industria dell'Unione" di cui al paragrafo 1 si intende l'insieme dei produttori dell'Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell'Unione, oppure i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenti normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale di tale prodotto. Il termine "produttori dell'Unione" include i produttori dell'Unione di merci industriali nonché i produttori dell'Unione di prodotti ittici e agricoli contemplati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 122
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Meccanismo di salvaguardia in caso di grave pregiudizio per i produttori dell'UE

o per la parità di condizioni a livello normativo

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento comporti un grave pregiudizio per i produttori dell'Unione o comprometta la parità di condizioni a livello normativo, la Commissione adotta atti delegati per sospendere temporaneamente il presente regolamento del tutto o in parte, conformemente all'articolo 4 ter del presente regolamento.

2. Al fine della determinazione dell'esistenza di un grave pregiudizio per i produttori dell'Unione, la Commissione pubblica un esame che quantifica l'aumento delle importazioni per specifiche categorie SA, in termini assoluti o rispetto alla produzione nazionale, in relazione alle importazioni delle stesse categorie SA nell'anno civile precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'esame comprende una valutazione quantitativa dell'impatto economico, che individua quali settori di produttori, quali Stati membri e, se del caso, quali regioni sono interessati dall'impennata delle importazioni. Qualora il volume delle merci di cui agli allegati del presente regolamento sia aumentato di oltre il 10 % o il loro prezzo medio all'importazione sia diminuito di oltre il 10 % rispetto al prezzo medio all'importazione dell'anno civile precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, si configura un grave pregiudizio.

4. Al fine di accertare se vi sia stata una violazione della parità di condizioni a livello normativo, la Commissione determina se gli Stati Uniti abbiano indebolito o ridotto, in modo da incidere sul commercio e sugli investimenti, la propria legislazione in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e clima, compresa l'eventuale mancata applicazione efficace delle proprie

disposizioni legislative e regolamentari e l'inosservanza, la promozione e l'attuazione efficace degli accordi internazionali vincolanti in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e clima di cui gli Stati Uniti erano parte il 27 luglio 2025.

Or. en

Emendamento 123
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Benoit Cassart, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Meccanismo di salvaguardia
	1. La Commissione sospende temporaneamente, in tutto, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2, a seguito di un esame sulla base di informazioni documentate raccolte di propria iniziativa o ricevute da qualsiasi fonte attendibile, inclusi uno Stato membro, il Parlamento europeo o i produttori dell'Unione, laddove la sospensione dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
	2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il volume delle importazioni di una merce di cui all'allegato I, all'allegato II o all'allegato III è aumentato di oltre il 10 % rispetto all'anno civile precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, entro un mese da tali aumenti, modifica il presente regolamento al fine di:

(a) per quanto riguarda le merci di cui agli allegati I e II: sospendere le preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 per le importazioni delle merci in questione e modificare di conseguenza l'allegato I o l'allegato II; o

(b) per quanto riguarda le merci di cui all'allegato III: sospendere l'applicazione del contingente tariffario aperto per le merci in questione e modificare di conseguenza l'allegato III.

3. La sospensione delle preferenze tariffarie o del contingente tariffario di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica fino alla data di fine dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 124
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Meccanismo di salvaguardia
	1. La Commissione monitora l'impatto del presente regolamento sui mercati dell'Unione.
	2. Nell'ambito di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione tiene conto degli effetti osservati anche in uno specifico Stato membro o in un mercato regionale, in particolare negli Stati membri con mercati nazionali di piccole dimensioni.
	3. Qualora l'aumento delle importazioni causi o minacci di causare un grave pregiudizio, o il rischio di un grave pregiudizio, a un settore in uno o più Stati membri, la Commissione può avviare l'applicazione di una misura di

salvaguardia sui prodotti in questione, anche se la soglia di aumento del 10 % non è stata raggiunta a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 125
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 2, e all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] fino al ... [data di cessazione dell'applicazione del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 2, e all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis e 2, e dell'articolo 4 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 126
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Valutazione e comunicazione
	1. Entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica una relazione provvisoria di valutazione dell'impatto sui flussi commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti, nonché sui consumatori.
	2. Entro sei mesi prima della data di fine dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 6, secondo comma, la Commissione presenta una relazione esaustiva in cui valuta l'impatto dell'applicazione del presente regolamento su tutte le importazioni ed esportazioni tra l'Unione e gli Stati Uniti,

come pure l'impatto sull'economia dell'Unione in generale. La relazione valuta inoltre lo sviluppo delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], anche in relazione agli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

3. La Commissione informa regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento. Alla luce delle informazioni ricevute, il Parlamento europeo o il Consiglio può invitare la Commissione, se del caso, a uno scambio di opinioni. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere con qualsiasi mezzo appropriato.

Or. en

Emendamento 127
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Valutazione
	1. Al più tardi ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione di valutazione provvisoria sull'impatto del presente regolamento.
	2. Al più tardi ... [dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione di valutazione completa sull'impatto del regolamento e sull'eventuale partecipazione degli Stati Uniti ad azioni coercitive.
	3. La Commissione informa regolarmente e tempestivamente il Parlamento europeo

e il Consiglio in merito agli sviluppi pertinenti nell'applicazione del presente regolamento. Alla luce delle informazioni ricevute, il Parlamento europeo o il Consiglio può invitare la Commissione, se del caso, a uno scambio di opinioni. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere con qualsiasi mezzo appropriato.

Or. en

Emendamento 128
Benoit Cassart, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Relazione di valutazione intermedia
	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione di valutazione intermedia del suo impatto sull'industria dell'Unione. Tale relazione riguarda, in particolare, gli effetti del regolamento sui produttori ittici e agricoli, sui produttori di metalli, in particolare i produttori di alluminio, e sui consumatori.

Or. en

Emendamento 129
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione d'impatto globale sugli impatti economici e di sicurezza del

	presente regolamento. La valutazione d'impatto esamina:
	(a) i cambiamenti dei flussi commerciali e gli effetti distributivi tra gli Stati membri e i settori;
	(b) il livello dei progressi nei negoziati tra l'Unione e gli Stati Uniti verso il rispetto degli impegni delineati nella dichiarazione comune, compresa l'attuazione di tali impegni;
	(c) gli effetti sui produttori dell'UE, sulla competitività e sulle PMI;
	(d) gli eventuali impatti non tariffari individuati pertinenti per il mercato interno e per i consumatori; nonché
	(e) le implicazioni per gli interessi di sicurezza dell'Unione, nonché per la politica esterna, compresa quella relativa all'adesione all'OMC e alle relazioni con tale organizzazione.
	2. La Commissione presenta la valutazione d'impatto unitamente a una relazione e, se del caso, a qualsiasi proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio e mette a disposizione del pubblico i dati e la metodologia sottostanti.

Or. en

Emendamento 130
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entrata in vigore	***Applicazione ed*** entrata in vigore

Or. en

Emendamento 131
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento ***entra*** in vigore ***il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***.	Il presente regolamento ***si applica a decorrere dal ... [data di entrata*** in vigore ***del presente regolamento] fino al ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]***.

Or. en

Emendamento 132
Jörgen Warborn, Željana Zovko

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento] al … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 133
Karin Karlsbro, Benoit Cassart, Jérémy Decerle, Petras Auštrevičius, Svenja Hahn, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento] al … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 134
Benoit Cassart
Proposta di regolamento

Allegato I – tabella – riga 8

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
0710 80 95	***Altri ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati – altri***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
0710 80 95	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 9

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
0712 20 00	***Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate***

Emendamento

0712 20 00	***soppresso***

Or. en

Emendamento 136
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 10

Testo della Commissione

[1] I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
0712 90 90	***Ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati - altri***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
0712 90 90	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 49

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
2001 10 00	***Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
2001 10 00	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 55

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**

2005 99 80	***Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. ortaggi e legumi congelati) – altri***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
2005 99 80	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 56

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
2007 99	***Confetture, gelatine, marmellate, puree o paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
2007 99	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140
Nicolas Bay
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 81

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Emendamento

Codice NC 2025[1]	Descrizione
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi ***escl.*** ***2801 10 - Cloro*** ***2804 10 - Idrogeno*** ***2815 11 - Idrossido di sodio (solido)*** ***2815 12 - Idrossido di sodio (soluzione acquosa)*** ***2815 20 - Idrossido di potassio***

Or. en

Emendamento 141
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 82

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	Descrizione
ex 29	Prodotti chimici organici; escl. 2905 43 - Mannitolo 2905 44 - D-glucitolo (sorbitolo)

Emendamento

Codice NC 2025[1]	Descrizione
ex 29	Prodotti chimici organici; escl. 2905 43 - Mannitolo 2905 44 - D-glucitolo (sorbitolo) ***2909 19 00 - Alcool etilico ETBE prodotto da agricoltura e prodotti (come elencato nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'UE)***

Or. en

Emendamento 142
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 83

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
30	Prodotti farmaceutici

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
30	Prodotti farmaceutici ***escl. radiofarmaci e loro componenti essenziali***

Or. en

Emendamento 143
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 85

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri ***escl.*** ***3208 10 - Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo***

	non acquoso a base di poliesteri ***3208 20 - Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso a base di polimeri acrilici o vinilici*** ***3208 90 - Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso a base di poliesteri (altri)*** ***3209 10 00 - Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso a base di polimeri acrilici o vinilici*** ***3209 90 00 - Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (altri)*** ***3213 90 00 - Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili (altri)*** ***3214 10 - Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura***

Or. en

Emendamento 144
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 86

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta escl. 3302 10 - Miscugli di sostanze odorifere e

	miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta escl. 3302 10 - Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande ***3307 10 00 - Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba*** ***3307 20 00 - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore*** ***3307 49 00 - Altre*** ***3307 90 00 - Altri***

Or. en

Emendamento 145
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 87

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso

Emendamento

Codice NC 2025[1]	Descrizione
ex 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso ***escl.*** ***3401 30 00 – Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone*** ***3402 31 00 - Acidi solfonici di alchilbenzene lineare e loro sali*** ***3402 49 00 - Altri agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto (altri)*** ***3402 50 - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto*** ***3402 90 10 - Preparazioni tensioattive*** ***3402 90 90 - Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire*** ***3403 19 - Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie (altre)*** ***3403 99 00 - Altre***

Or. en

Emendamento 146
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 88

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	Descrizione
3506	***Colle ed altri adesivi preparati, non***

	nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
3506	***soppresso***

Or. en

Emendamento 147
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 92

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 38	Prodotti vari delle industrie chimiche escl. 3809 10 - Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee; 3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 38	Prodotti vari delle industrie chimiche escl. ***3808 59 00 - Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o in imballaggi per la***

	vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (altri) ***3808 61 00 - Merci menzionate nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo 38, in confezioni con contenuto in peso netto non superiore a 300 g*** ***3808 62 00 - Merci menzionate nella nota di sottovoci 2 del capitolo 38, in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non superiore a 7,5 Kg*** ***3808 69 00 - Altri*** ***3808 91 - Insetticidi*** ***3808 94 - Disinfettanti*** ***3809 00 - Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o in industrie simili*** ***3810 10 00 - Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti*** ***3811 19 00 - Preparazioni antidetonanti (altre)*** ***3811 21 00 - Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi*** ***3814 00 - Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici*** ***3820 00 00 - Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento*** ***3824 99 93 - Altri*** ***3827 61 00 - Miscele contenenti 15 % o più, in massa, di 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a)*** ***3827 62 00 - Altri, non inclusi nella precedente sottovoce, contenenti 55 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)*** ***3827 63 00 - Altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 40 % o***

	più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125) ***3827 64 00 - Altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 30 % o più, in massa, di 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) ma non contenenti derivati fluorurati insaturi degli idrocarburi aciclici (HFO)*** ***3827 65 00 - Altre, non incluse nella precedente sottovoce, contenenti 20 % o più, in massa, di difluorometano (HFC-32) e 20 % o più, in massa, di pentafluoroetano (HFC-125)*** 3809 10 - Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee; 3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Or. en

Emendamento 148
Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 92

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 38	Prodotti vari delle industrie chimiche escl. 3809 10 - Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee; 3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 38	Prodotti vari delle industrie chimiche escl. 3809 10 - Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee; 3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 ***38 14 00 - Solventi e diluenti organici composti contenenti alcole etilico derivato da prodotti agricoli (elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'UE)*** ***32 20 00 - Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento contenenti alcole etilico derivato da prodotti agricoli (elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'UE)***

Or. en

Emendamento 149
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 93

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
39	Materie plastiche e lavori di tali materie

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 39	Materie plastiche e lavori di tali materie ***escl.*** ***3925 20 00 - Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie*** ***3926 90 - Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 (altri)***

Or. en

Emendamento 150
Nicolas Bay
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 126

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
72	***Ghisa, ferro e acciaio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
72	***deleted***

Or. en

Emendamento 151
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 126

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
72	***Ghisa, ferro e acciaio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
72	***soppresso***

Or. en

Emendamento 152
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 126

Testo della Commissione

Codice NC	**Descrizione**

2025[1]	
72	***Ghisa, ferro e acciaio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
72	***soppresso***

Or. en

Emendamento 153
Nicolas Bay
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 127

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
73	***Lavori di ghisa, ferro o acciaio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
73	***soppresso***

Or. en

Emendamento 154
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 127

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
73	***Lavori di ghisa, ferro o acciaio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
73	***soppresso***

Or. en

Emendamento 155
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 127

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
73	***Lavori di ghisa, ferro o acciaio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
73	***soppresso***

Or. en

Emendamento 156
Nicolas Bay
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 130

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
76	***Alluminio e lavori di alluminio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
76	***soppresso***

Or. en

Emendamento 157
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Benoit Cassart
Proposta di regolamento

Allegato I – tabella – riga 130

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
76	***Alluminio e lavori di alluminio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
76	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 130

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
76	***Alluminio e lavori di alluminio***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
76	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 135

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni ***escl.*** ***8202 39 00 - Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe): altre, comprese le parti*** ***8203 40 00 - Catene di seghe dette "taglienti"*** ***8205 59 - Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro): altri*** ***8205 70 00 - Morse, sergenti e simili*** ***8207 20 - Filiere per trafilare o estrudere i metalli*** ***8207 30 - Utensili per imbutire, stampare o punzonare*** ***8211 10 00 - Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame: assortimenti*** ***8211 91 00 - Coltelli da tavola a lama fissa*** ***8211 92 00 - Altri coltelli a lama fissa*** ***8211 93 00 - Coltelli diversi da quelli a lama fissa*** ***8211 94 00 - Lame*** ***8211 95 00 - Manici di metalli comuni*** ***8215 10 - Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato*** ***8215 20 - Altri assortimenti*** ***8215 91 00 - Argentati, dorati o platinati*** ***8215 99 - Altri***

Or. en

Emendamento 160
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento

Allegato I – tabella – riga 136

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
83	Lavori diversi di metalli comuni

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 83	Lavori diversi di metalli comuni ***escl.*** ***8302 10 00 - Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)*** ***8302 41 - Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili: per edifici*** ***8302 42 00 - Altri, per mobili*** ***8302 49 00 - Altri*** ***8305 20 00 - Punti metallici presentati in barrette*** ***8307 10 00 - Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori di ferro o di acciaio***

Or. en

Emendamento 161
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 137

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
84	***Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
84	***soppresso***

Or. en

Emendamento 162
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 137

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi ***escl.*** ***8401 40 00 - Parti di reattori nucleari (Euratom)*** ***8403 10 - Caldaie*** ***8406 90 - Altre turbine: parti*** ***8407 21 - Motori per la propulsione di navi: motori di tipo fuoribordo*** ***8407 90 10 - Altri motori di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3*** ***8407 90 90 - Altri: di potenza superiore a 10 kW*** ***8408 20 10 - Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87: destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3; degli autoveicoli della voce 8705*** ***8408 20 99 - Per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza: superiore a 200 kW*** ***8409 91 00 - Riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla***

	8409 99 00 - Altre ***8410 90 00 - Turbine idrauliche e ruote idrauliche: parti, compresi i regolatori*** ***8411 81 00 - Altre turbine a gas: di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW*** ***8412 21 - Altri motori e macchine motrici: a movimento rettilineo (cilindri)*** ***8412 29 81 - Motori oleoidraulici*** ***8412 29 89 - Altri*** ***8412 90 - Motori pneumatici: parti*** ***8413 81 00 - Pompe*** ***8413 91 00 - Parti di pompe*** ***8414 30 - Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi*** ***8414 90 00 - Parti*** ***8415 10 - Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavimento, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati)*** ***8415 81 00 - Con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)*** ***8415 82 00 - Altri, con attrezzatura frigorifera*** ***8415 83 00 - Senza attrezzatura frigorifera*** ***8415 90 00 - Parti*** ***8417 90 00 - Parti*** ***8418 21 - Frigoriferi per uso domestico: a compressione*** ***8418 29 00 - Altri*** ***8418 99 - Altre*** ***8419 81 - Altri apparecchi e dispositivi: per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti*** ***8421 29 - Altri*** ***8424 10 00 - Estintori, anche carichi*** ***8424 89 - Altri*** ***8427 10 - Carrelli semoventi a motore elettrico***

	8427 20 - Altri carrelli semoventi ***8427 90 00 - Altri carrelli*** ***8431 20 00 - Parti di macchine o apparecchi della voce 8427*** ***8443 16 00 - Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici*** ***8454 20 00 – Lingottiere e secchie di colata*** ***8455 30 - Cilindri di laminatoi*** ***8455 90 00 - Altre parti*** ***8457 10 - Centri di lavorazione*** ***8477 10 00 - Formatrici ad iniezione*** ***8477 90 - Parti*** ***8479 89 - Altri*** ***8479 90 - Parti*** ***8480 49 00 - Forme per metalli o carburi metallici altre*** ***8480 71 00 - Forme per gomma o materie plastiche: per formare ad iniezione o per compressione*** ***8480 79 00 - Altre*** ***8482 10 - Cuscinetti a sfera*** ***8482 20 00 - Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici*** ***8482 99 00 - Altre*** ***8483 10 - Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle*** ***8483 20 00 - Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati*** ***8483 30 -Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti*** ***8483 40 - Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia*** ***8483 50 - Volani e pulegge, incluse le carrucole a staffa*** ***8483 60 - Innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di***

	articolazione ***8483 90 - Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti***

Or. en

Emendamento 163
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 138

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi ***escl.*** ***8501 53 - Altri motori a corrente alternata, polifase: di potenza superiore a 75 kW*** ***8501 64 00 - Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici: di potenza superiore a 750 kVA*** ***8502 31 00 - Altri gruppi elettrogeni: ad energia eolica*** ***8503 00 - Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502*** ***8504 23 00 - Trasformatori con dielettrico***

	liquido di potenza superiore a 10 000 kVA ***8504 33 00 - Altri trasformatori: di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA*** ***8514 20 - Forni funzionanti a induzione o per perdite dielettriche*** ***8516 29 - Altri*** ***8516 60 - Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura); griglie e girarrosti***

Or. en

Emendamento 164
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 139

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione ***escl.*** ***8601 10 00 - Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna*** ***8601 20 00 - Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici*** ***8602 10 00 - Locomotive diesel-elettriche*** ***8602 90 00 - Altri*** ***8603 10 00 - Vetture per viaggiatori,***

	bagagliai, carri postali e altre vetture speciali semoventi per strade ferrate o simili, a presa di corrente elettrica esterna ***8603 90 00 - Altre*** ***8604 00 00 - Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)*** ***8605 00 00 - Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)*** ***8607 11 00 - Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione*** ***8607 19 - Altri, comprese le parti*** ***8607 21 - Freni ad aria compressa e loro parti*** ***8607 30 00 - Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti*** ***8607 91 - Di locomotive o di locotrattori*** ***8607 99 - Altre***

Or. en

Emendamento 165
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 140

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori ***escl.***

	8701 10 00 - Motocoltivatori ***8701 21 - Trattori stradali, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)*** ***8701 22 - Trattori stradali, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione*** ***8701 23 - Trattori stradali, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione*** ***8701 24 - Trattori stradali, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione*** ***8701 29 00 - Altri*** ***8701 91 90 - Motori di potenza inferiore o uguale a 18 kW, altri*** ***8701 92 90 - Motori di potenza superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW, altri*** ***8701 93 90 - Motori di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW, altri*** ***8701 94 90 - Motori di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW, altri*** ***8701 95 90 - Motori di potenza superiore a 130 kW, altri*** ***8702 10 - Veicoli a motore con motore unicamente a combustione interna ad accensione per compressione (diesel o semidiesel)*** ***8703 10 - Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili*** ***8703 21 - Altri veicoli di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3*** ***8705 10 00 - Gru-automobili*** ***8705 20 00 - Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione*** ***8705 90 - Altri***

	8706 00 - Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore ***8708 40 - Cambi di velocità e loro parti*** ***8708 92 - Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti*** ***8708 93 - Frizioni e loro parti*** ***8708 99 - Altri*** ***8710 00 00 - Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti*** ***8711 30 - Motocicli con motore a pistone di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3*** ***8711 50 00 - Motocicli con motore a pistone di cilindrata superiore a 800 cm3*** ***8711 60 - Motocicli con motore elettrico per la propulsione*** ***8714 10 - Parti di motocicli (compresi i ciclomotori)*** ***8716 10 - Rimorchi e semirimorchi tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio*** ***8716 39 - Altri*** ***8716 80 00 - Altri veicoli*** ***8716 90 10 - Telai*** ***8716 90 30 - Carrozzerie***

Or. en

Emendamento 166
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Benoit Cassart
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 146

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
93	***Armi, munizioni loro parti ed accessori***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
93	***soppresso***

Or. en

Emendamento 167
Brando Benifei, Kathleen Van Brempt
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 146

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
93	***Armi, munizioni loro parti ed accessori***

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
93	***soppresso***

Motivazione

Le armi e le munizioni sono prodotti manifatturieri; tuttavia, il diritto dell'UE le considera una categoria speciale per motivi di politica di sicurezza e di difesa nazionale. Tali prodotti non sono trattati come normali prodotti industriali nell'ambito delle norme in materia di scambi commerciali, appalti o mercato. Pur essendo nell'interesse collettivo dell'Unione garantire l'approvvigionamento delle capacità militari in esenzione da dazi, la riduzione dei dazi per un'ampia gamma di armi non militari solleva preoccupazioni in materia di sicurezza pubblica e non dovrebbe essere affrontata nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 168
Brando Benifei, Kathleen Van Brempt
Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 146 bis (nuova)

Testo della Commissione

-

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
9301	***Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche della voce 9307***

Or. en

Emendamento 169
Brando Benifei, Kathleen Van Brempt
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 146 ter (nuova)

Testo della Commissione

-

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
9305 91 00	***Parti e accessori per articoli di armi da guerra della voce 9301***

Or. en

Emendamento 170
Brando Benifei, Kathleen Van Brempt
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 146 quater (nuova)

Testo della Commissione

-

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 9306	***Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti; compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce*** ***escl.*** ***9306 21 00 00 - 29 00 00 Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa*** ***9306 30 - Diversi da quelli delle sottovoci 9306 30 10 e 9306 30 30*** ***9306 90 - Diversi da quelli della sottovoce 9306 90 10***

Or. en

Emendamento 171
Anna Cavazzini, Vicent Marzà Ibáñez
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – tabella – riga 147

Testo della Commissione

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
94	Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Emendamento

Codice NC 2025[1]	**Descrizione**
ex 94	Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate ***escl.*** ***9403 99 10 - Parti di metallo*** ***9403 99 90 - Parti di altri materiali***

Or. en

Emendamento 172
Brando Benifei
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella - riga 5

Testo della Commissione

Codice NC	**Descrizione**	**Tariffa applicabile alle merci**

2025[2]		**originarie degli Stati Uniti**
0805 10 22	***Arance navel, fresche***	***L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.***

Emendamento

Codice NC 2025[2]	**Descrizione**	**Tariffa applicabile alle merci originarie degli Stati Uniti**
0805 10 22	***Arance navel, fresche***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 173
Brando Benifei
Proposta di regolamento
Allegato II - tabella - riga 10

Testo della Commissione

Codice NC 2025[2]	**Descrizione**	**Tariffa applicabile alle merci originarie degli Stati Uniti**
0805 22 00	***Clementine, compresi i monreal, fresche***	***L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.***

Emendamento

Codice NC 2025[2]	**Descrizione**	**Tariffa applicabile alle merci originarie degli Stati Uniti**
0805 22 00	***Clementine, compresi i monreal, fresche***	***soppresso***

Or. en

[2] I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Emendamento 174
Vicent Marzà Ibáñez
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 5

Testo della Commissione

5. Contingente tariffario per la frutta a guscio

Numero d'ordine	***Codice NC 2025***	***Descrizione***	***Dazio contingentale***	***Volume del contingente***
09.9005	***0802***	***Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata***	***0 %***	***500 000 t***
	2008 19	***Nuts and other seeds, including mixtures, prepared or preserved (excluding groundnuts)***		

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 175
Brando Benifei
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella 5

Testo della Commissione

5. Contingente tariffario per la frutta a guscio

Numero d'ordine	**Codice NC 2025**	**Descrizione**	**Dazio contingentale**	**Volume del contingente**
09.9005	0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata	0 %	***500 000 t***
	2008 19	Frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati (escl. arachidi)		

Emendamento

5. Contingente tariffario per la frutta a guscio

Numero d'ordi	**Codice NC 2025**	**Descrizione**	**Dazio contingentale**	**Volume del contingen**

ne				**te**
09.9005	0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata	0 %	***250 000 t***
	2008 19	Frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati (escl. arachidi)		

Or. en